

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)

Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811

Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987

e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it

e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it

sito internet www.ealmici.it



Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Disabili "Natale Elli" dell'Azienda Speciale "Evaristo Almici"

CIG. 947881231D

Sommario

Titolo I - Parte Tecnica	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Destinatari e ambito territoriale di riferimento	3
Art. 3 - Sede operativa CDD	3
Art. 4 - Definizione e finalità del servizio	4
Art. 5 - Modalità di ammissione / dimissione.....	4
Art. 6 - Progetto Individualizzato	5
Art. 7 - Attività del centro	5
Art. 8 - Apertura/chiusura del centro.	7
Art. 9 - Trasporto	8
Art. 10 - Personale	8
Art. 11 - Obblighi dell'Aggiudicatario.....	10
Art. 12 - Compiti dell'azienda	11
Art. 13 - Volontariato	12
Art. 14 - Inventario.....	12
Art. 15 - Servizi opzionali – progetti innovativi	12
Titolo II - Parte amministrativa	13
Art. 16 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	13
Art. 17 - Durata del contratto.....	13
Art. 18 - Opzioni per rinnovo contratto	13
Art. 19 - Proroga contratto.....	13
Art. 20 - Revisione prezzi	13
Art. 21 - Importo stimato a base d'asta	14
Art. 22 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie – tempi di pagamento	15
Art. 23 - Pagamenti a saldo.....	16
Art. 24 - Percentuale interesse per ritardato pagamento.....	16
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari /pagamenti.....	16
Art. 26 - Cessione del credito.....	16
Art. 27 - Subappalto	16
Art. 28 - Divieto di cessione del contratto - cessione ramo d'azienda.....	17
Art. 29 - Garanzia definitiva.....	17
Art. 30 - Direttore dell'esecuzione	18
Art. 31 - Esecuzione delle prestazioni.....	18
Art. 32 - Ultimazione delle prestazioni	19
Art. 33 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	19
Art. 34 - Modifiche in corso di esecuzione	19
Art. 35 - Verifica di conformità.....	20
Art. 36 - Norme generali in tema di personale impiegato nell'esecuzione del servizio	21
Art. 37 - Applicazione del D.Lgs 81/2008 e prevenzione dei rischi	22
Art. 38 - Ottemperanza al regolamento UE 2016/679 (Privacy)	23
Art. 39 - Controlli	24
Art. 40 - Assicurazioni e responsabilità dell'Aggiudicatario	24
Art. 41 - Sostituzione dell'Aggiudicatario	24
Art. 42 - Stipulazione contratto – spese, imposte e tasse	24
Art. 43 - Osservanza di leggi e regolamenti.....	25
Art. 44 - Responsabilità dell'aggiudicatario.....	25
Art. 45 - Facoltà del Azienda.....	25
Art. 46 - Rinuncia all'aggiudicazione.....	25
Art. 47 - Penalità.....	25
Art. 48 - Grave errore contrattuale	26
Art. 49 - Riserve e reclami.....	27
Art. 50 - Domicilio e recapito dell'Aggiudicatario.....	27
Art. 51 - Foro competente	27

Titolo I - Parte Tecnica

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto e regola l'affidamento della gestione del Centro Diurno per Disabili (d'ora in poi CDD) "Natale Elli" ed è una Unità di Offerta Socio Sanitaria autorizzata al funzionamento e accreditata da Regione Lombardia con D.G.R. HP/41 del 23/12/2009 prot. n. 0181799. con autorizzazione al funzionamento ed accreditamento per n. 15 ospiti.

Il servizio previsto nel presente capitolato dovrà essere svolto dall'Aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Aggiudicatario stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Per garantire un servizio maggiormente rispondente all'esigenze degli ospiti e dei loro familiari destinatari, l'organizzazione del servizio e la collaborazione tra l'Azienda Speciale "Evaristo Almicci" e l'Aggiudicatario, deve essere ispirato al principio di flessibilità.

Art. 2 - Destinatari e ambito territoriale di riferimento

Il CDD "Natale Elli" accoglie un numero massimo di 15 persone, in rapporto alla frequenza a tempo pieno, di norma di età compresa tra i 18 e 65 anni, secondo quanto stabilito dall'autorizzazione al funzionamento in base agli standard regionali di cui alla DGR VII/18334/2004 e ss.mm.ii., con diversi livelli di disabilità e diversi gradi di dipendenza che compromettono l'autonomia delle funzioni elementari, suddivisi secondo livelli di fragilità in base alla compilazione, nonché all'aggiornamento, dell'apposita scheda di rilevazione S.I.Di. (Scheda Individuale del Disabile) che classifica gli ospiti ed i carichi assistenziali in cinque classi, come di seguito definito:

Classe di fragilità	Livello di fragilità	Ospiti suddivisi per classi presenti nel CDD Natale Elli	Minuti settimanali per classe di fragilità	Totale Minuti Settimanali	Totale ore settimanali	Totale ore gg	Totali ore annue per 230 gg. di apertura
1	Alto	4	1.300	5.200	87	17	3.987
2	Medio Alto	3	1.100	3.300	55	11	2.530
3	Medio	3	900	2.700	45	9	2.070
4	Medio Basso	3	750	2.250	38	8	1.725
5	Basso	2	600	1.200	20	4	920
Totale		15			244	49	11.232

Pertanto il servizio dovrà essere assicurato, indicativamente con l'impiego del personale di cui al successivo art.10 del presente capitolato, per un totale standard minimo di ore indicato nella tabella di cui sopra.

I contenuti quantitativi del servizio, di cui sopra, potranno essere oggetto di variazioni nel corso del contratto, in relazione a dimissioni, nuovi inserimenti o cambiamenti di classificazione di livello di fragilità. Pertanto l'aggiudicatario dovrà adeguare il numero delle ore di assistenza, assicurando in ogni momento, lo standard gestionale richiesto.

Durante tutto l'anno solare le classi di fragilità considerate saranno quelle definite all'inizio dello stesso anno.

Art. 3 – Sede operativa CDD

Per lo svolgimento del servizio L'Azienda mette a disposizione dell'Aggiudicatario i seguenti locali della struttura sita in avente sede in via Caduti della Loggia, n.7/B in Rezzato (BS), nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna, tramite la redazione di un verbale di consegna redatto tra le parti.

I locali si trovano tutti al piano terra da cui si accede da piccola rampa.

- a. Ingresso 7,31 mq;
- b. ufficio 21,93 mq;
- c. bagno n. 1 – 5,63 mq;
- d. bagno n. 2 – 5,96 mq;
- e. bagno n. 3 – 8,90 mq;
- f. antibagno 6,94 mq;
- g. infermeria 11,14 mq;
- h. locale prima dell'infermeria 3,44;
- i. aula ricreativa 82,11 mq (13,80 + 68,31);
- j. mensa 64,86 mq;
- k. cucina 28,60 mq;
- l. spogliatoio 6,65 mq;
- m. bagno del personale 6,45 mq;

La planimetria allegata (**Allegato 1**) illustra l'articolazione degli spazi per una metratura complessiva di circa 260 mq.

La struttura risulta essere arredata ed in regola con le certificazioni dei vari impianti presenti.

Art.4 - Definizione e finalità del servizio

Il CDD è un servizio non residenziale rivolto a persone con disabilità psico-fisica medio-grave e grave, certificati ai sensi della legge 104/92, con notevoli compromissioni delle autonomie e delle funzioni elementari che necessitano di interventi assistenziali, educativi e riabilitativi. Il CDD funziona tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30 (per n. 35 ore settimanali) per 230 giorni all'anno (in base alle indicazioni regionali) e sono previsti periodo di chiusura nel periodo estivo e durante le festività natalizie) come da calendario che viene redatto annualmente in accordo con l'Azienda.

Il Centro persegue i seguenti obiettivi:

- a. Il miglioramento della "qualità della vita" e il benessere della persona con disabilità nel proprio contesto di vita, attraverso interventi che mirino all'acquisizione e potenziamento delle abilità personali, allo sviluppo delle capacità affettivo-relazionali, al mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue;
- b. Evitare l'istituzionalizzazione della persona con disabilità attraverso interventi di sostegno alla famiglia nel difficile compito di cura della persona con disabilità, integrandone ruoli e competenze e supportarla per tutte le esigenze connesse alle problematiche della disabilità;
- c. Promuovere la crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione;
- d. Garantire la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi socio educativi e riabilitativi mirati e personalizzati di cui essi necessitano.
- e. Il Centro deve svolgere un'attività educativa che miri a valorizzare il rapporto del Centro con la comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse del territorio, anche nella fase di programmazione e di gestione delle attività, garantendo così un lavoro di rete con le agenzie educative e le associazioni culturali, ricreative e di volontariato presenti nell'Azienda.
- f. identificare e rispondere ai bisogni socio-sanitari della persona disabile attraverso la definizione e la realizzazione del Progetto Individualizzato.

Art.5 Modalità di ammissione / dimissione

L'iscrizione al CDD avviene su richiesta del NUCLEO HANDICAP, con il consenso del Comune di Residenza e previa acquisizione dell'assenso della famiglia, stilando il contratto di ingresso con le modalità stabilite dal Regolamento per le ammissioni dell'ASST di Brescia.

L'ente gestore non accoglie direttamente domande d'inserimento dalle singole famiglie. Il servizio disabilità dell'ATS di Brescia procede all'inoltro della domanda di inserimento all'ente gestore allegando all'istanza la documentazione sociosanitaria relativa al potenziale nuovo utente.

Il coordinatore del CDD provvede quindi a programmare con gli operatori dell'ASST e del Comune interessato un incontro per la presentazione della situazione.

Compete ai professionisti coinvolti proporre la partecipazione dei familiari di riferimento fin da questo primo incontro oppure se rinviare la loro presenza ad un incontro successivo.

Ottenuto l'assenso all'inserimento da parte del responsabile del C.D.D., l'Equipe operativa dell'area handicap dell'ASST accompagna la famiglia al Servizio per la conoscenza dello stesso e per concordare le modalità di inserimento e la data di ingresso.

L'inserimento di ciascun nuovo utente è preceduto da una comunicazione a tutte le altre famiglie e viene programmato compatibilmente con le attività già in corso.

Ogni nuovo inserimento avviene con modalità personalizzate in base alle esigenze ed alle difficoltà di ciascun utente e può prevedere anche un breve periodo di frequenza con orario ridotto.

Per quanto riguarda la dimissione dal servizio viene concordata con l'Equipe operativa dell'area handicap dell'ASST, il Comune di Residenza e la famiglia. Si rende noto che, secondo l'art.9 del contratto d'ingresso, l'Azienda, su proposta del Coordinatore del CDD, potrà disporre la procedura di dimissione dell'utente nel caso in cui le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere presso il CDD l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per gli altri ospiti.

Tale dimissione dovrà tuttavia essere programmata in accordo con il Servizio Disabilità dell'ATS e con il Servizio sociale del Comune di provenienza, così come stabilito dal Regolamento di cui alle premesse del presente contratto. Nel momento della dimissione il servizio redige una relazione di dimissione che consegna ai familiari, all'Equipe operativa dell'area handicap dell'ATS e, qualora fosse richiesto, una copia alla nuova struttura di inserimento per garantire una continuità del lavoro educativo e assistenziale. Il coordinatore e/o l'educatore di riferimento dell'ospite in dimissione rimane a disposizione per eventuale accompagnamento graduale alla nuova struttura e per fornire eventuali altre informazioni.

Art. 6 Progetto Individualizzato

Per ogni persona con disabilità ammessa al centro, sarà predisposto un Progetto Individualizzato (P.I.) che terrà conto del grado di disabilità e delle potenzialità di ciascuno, nel quale verranno definiti percorsi volti a sviluppare abilità e competenza, a promuovere l'autonomia e la socializzazione. Il progetto deve essere condiviso con la famiglia da coinvolgere periodicamente nelle verifiche. Il P.I. dovrà indicare le abilità possedute al momento dell'ingresso e precisamente:

- abilità di base (capacità attentive, abilità fine e grosso-motorie, abilità di comunicazione);
- abilità cognitive (abilità di discriminazione, generalizzazione, classificazione, orientamento spazio-temporale, linguaggio ricettivo ed espressivo);
- abilità di autosufficienza (alimentazione, controllo sfinterico e vescicale, igiene);
- comportamenti problematici tipici (aggressività, stereotipie, autolesionismo).

La realizzazione del P.I. dovrà essere monitorata dal coordinatore del centro, di cui al presente capitolato che, a tal fine, dovrà rapportarsi con gli operatori dell'equipe. In tal senso, il coordinatore / un operatore dell'equipe dovrà registrare gli interventi, le attività garantite e le eventuali criticità riscontrate. Sulla scheda personale di ogni singolo utente quanto rilevato sarà oggetto di verifica almeno semestrale condotta dall'equipe del centro sull'andamento dell'utente e sugli interventi e attività attivati.

Art. 7 Attività del centro

Le attività e gli interventi all'interno del centro, garantite durante l'orario di apertura, saranno organizzate in maniera differenziata per contenuti ed obiettivi in funzione delle esigenze e dei bisogni rilevati per ciascun gruppo di ospiti del centro. Gli interventi proposti all'interno della struttura sono riconducibili a tre aree fondamentali che prevedono, ciascuna specifiche attività:

A. Area dell'autonomia personale

In quest'area sono ricomprese tutte le attività di carattere socioassistenziale a supporto ed a sostegno delle esigenze quotidiane del disabile:

alimentazione (aiuto nella somministrazione dei pasti, insegnare l'uso parziale o corretto degli utensili); Igiene personale (lavarsi le mani, lavarsi i denti); Vestirsi /svestirsi; controllo sfinterico.

B. Area dell'attività cognitiva

In quest'area sono ricomprese tutte le attività socio-educative finalizzate a sostenere e sviluppare capacità relazionali, acquisire abilità cognitive, promuovere le capacità di

comunicazione interpersonale, con l'obiettivo di utilizzare le potenzialità minime e di mantenere quelle acquisite.

Le attività proposte dagli operatori, con modalità comunicative empatiche, potranno essere:

- Attività volta al potenziamento del repertorio linguistico;
- Attività occupazionali volte ad affinare le capacità percettive, cognitive, espressive;
- Attività laboratoriali manuali/espressive a carattere artistico (teatro, musica, pittura, cucina e quant'altro ritenuto idoneo ed adeguato a potenziare e conservare le potenzialità di ciascuno)

C. Area della socializzazione

In quest'area sono ricomprese attività ludico ricreative di gruppo, finalizzate alla socializzazione ed allo sviluppo della relazione con gli altri. Tutte le predette attività saranno rese dal personale di cui al successivo art.10 che provvederà, altresì, all'assistenza durante il servizio mensa la cui organizzazione sarà curata dall'Azienda.

Eventuali attività e prestazioni aggiuntive diverse da quelle indicate nel presente articolo ed offerte dal progetto migliorativo del progetto base presentato dall'affidatario del servizio in sede di gara, nell'ambito dell'offerta tecnico qualitativa, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, andranno ad aggiungersi alle attività ed alle prestazioni indicate nel presente articolo e costituiranno per l'affidatario obbligazioni contrattuali al pari delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

7.1 Riunioni di equipe

Gli operatori traducono in un progetto individuale gli obiettivi prefissati ed usufruiscono della riunione di équipe per la conduzione e rielaborazione del loro intervento.

La riunione di équipe a cadenza settimanale, rappresenta un momento di approfondimento da parte del gruppo degli operatori delle problematiche relative agli ospiti, costituisce un valido supporto per l'identificazione di strategie funzionali ai processi educativi, facilitando la circolarità e l'integrazione della comunicazione tra gli operatori, individua progetti individuali e valorizza le potenzialità e le risorse dell'ospite. Si articola in una serie di proposte (attività) e prevede il coinvolgimento di tutti i momenti di vita del Centro che costituiscono un importante spazio di relazione, comunicazione e crescita emotiva.

La fase di verifica del progetto individuale è periodica.

7.2 Rapporti con l'esterno

I rapporti con l'esterno sono tenuti dal Responsabile. Gli operatori si impegnano a rimandare al Responsabile chiunque (familiare, amministratore o volontario) si rivolga loro proponendo iniziative che riguardino il CDD. Il rapporto con le famiglie è indispensabile per costruire un flusso informativo ed una collaborazione utile a garantire la gestione quotidiana dell'utente del Centro ed avere una conoscenza più approfondita dei suoi bisogni. Il rapporto con le famiglie richiede quindi momenti di incontro strutturati e finalizzati alla presentazione del progetto individuale e modalità di comunicazioni informali indispensabili a ottimizzare un clima di "trasparenza", di fiducia e di collaborazione. È da prevedere almeno un'assemblea all'anno ed incontri con le singole famiglie per la presentazione, condivisione ed accettazione e consegna del Progetto Individualizzato. Nel corso dell'anno sono da prevedere incontri con le figure professionali su richiesta delle famiglie, dell'équipe tecnica o dall'Azienda. Una volta all'anno viene fatta un incontro con ASST e AS Comune

7.3 Rapporti interni con i responsabili di struttura

I rapporti interni tra il personale dell'Azienda e i Responsabili dell'Aggiudicatario, sono tenuti regolarmente mezzo e-mail, telefonate e incontri programmati.

L'Azienda svolge attività di controllo e supervisione sulle attività svolte, monitorando costantemente la gestione.

Agli adempimenti relativi ai debiti informativi con ATS e Regione Lombardia verranno eseguiti in collaborazione con l'Azienda.

L'invio delle comunicazioni agli ospiti e loro familiari saranno svolte dall'Aggiudicatario come anche la gestione del gruppo whatsapp del CDD.

L'organizzazione degli incontri con i familiari dovrà essere sempre svolta in collaborazione con l'Azienda come anche la restituzione dei questionari di gradimento.

L'Azienda provvede inoltre:

- All'emissione delle fatture per il pagamento della retta;
- Alla riscossione degli introiti;
- Al sollecito dei pagamenti;
- Al rilascio annuale delle certificazioni delle rette ai fini fiscali.

7.4 Gestione servizio di pulizia e sanificazione ambiente

a) L'Aggiudicatario provvede - direttamente o attraverso terzi - all'esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti (locali arredi e attrezzature).

Al fine del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'Aggiudicatario nella redazione del progetto tecnico e in fase esecutiva dovrà garantire il servizio di pulizia degli ambienti, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutti i costi relativi a tale attività ivi compreso la fornitura di tutto il materiale occorrente inclusa la fornitura nei bagni di salviettine monouso per le mani e carta igienica, detersivi per la pulizia e per la lavatrice per la pulizia delle divise del personale e delle frange.

In merito al tipo ed alla frequenza delle pulizie si rimanda all'**Allegato 2**.

- b) Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne e devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.
- c) Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni anti infortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.
- d) L'aggiudicatario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

7.5 Altri Eventi

a) Vacanza con gli ospiti del Centro. Una volta all'anno dovrà essere organizzata una vacanza con gli ospiti del centro della durata di una settimana da definire in collaborazione con la direzione dell'azienda. Verranno valutati i seguenti aspetti:

- Periodo
- Località
- Strutture selezionate
- Partecipanti

Il personale dovrà essere presente durante la vacanza in proporzione rispetto agli ospiti che vi accedono; tale costo è già calcolato nel presente capitolato. Il costo della struttura di alloggio sarà a carico dell'azienda.

b) Settimana della Disabilità. In occasione della giornata della Disabilità di dicembre, verranno creati eventi con le scuole e con il territorio per la durata di una settimana circa. Il personale sarà impiegato in tali eventi anche nelle giornate di sabato e domenica. Il costo dell'organizzazione sarà a carico dell'Aggiudicatario.

Art.8 - Apertura/chiusura del centro.

Per tutta la durata dell'affidamento, l'aggiudicatario deve assicurare l'apertura del centro con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30.

Le prestazioni del personale dovranno pertanto essere articolate, nell'arco dell'orario giornaliero di apertura, in modo da garantire in maniera efficace le prestazioni e le attività agli ospiti del centro. In tal senso, l'aggiudicatario definirà l'organizzazione delle attività e le articolazioni orarie del personale, fermo restando il monte ore assegnato a ciascun operatore ed indicato al successivo art. 10. Le

modalità organizzative così definite dovranno essere rispettate dall'Aggiudicatario. Qualsiasi difformità di utilizzo del personale e nell'organizzazione delle attività e dell'orario dovranno essere concordate con l'Azienda e, per essa, con il DEC.

Art. 9 - Trasporto

L'Aggiudicatario provvederà al trasporto dei disabili frequentanti il centro diurno utilizzando i mezzi di proprietà dell'Azienda. Le prestazioni di trasporto, si svolgeranno su due turni, un turno antimeridiano per il trasporto presso il centro ed un turno pomeridiano per il trasporto dal centro alle abitazioni. Il trasporto inizierà, indicativamente, tra le ore 7.30/08.00 del mattino, mentre per il rientro del pomeriggio il trasporto inizierà alle ore 15.30. Tali ore sono quantificate oltre lo standard previsto per le classi Sidi.

Saranno a carico dell'Azienda le spese relative al carburante nonché le spese di manutenzione ordinaria e di gestione (tassa di circolazione e assicurazione), saranno a carico dell'Aggiudicatario le manutenzioni straordinarie derivanti dal non corretto utilizzo dei mezzi.

Art. 10 - Personale

L'aggiudicatario è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti.

Al fine di garantire ed organizzare le attività descritte al superiore art. 9 (Attività del centro), che si svolgeranno nelle ore di apertura del centro, l'aggiudicatario si obbliga ad impiegare il personale, che per qualifica e ore di presenza, oltre che per idoneità fisica garantisca il rispetto degli standard determinati in base alla classificazione SIDI degli ospiti, come descritto all'art. 2

Lo standard globale dei minuti settimanali per ogni ospite deve essere raggiunto attraverso il rispetto dei seguenti rapporti:

- 20% ausiliari socio-assistenziali,
- 50% figure professionali appartenenti all'area educativa,
- 30% definito dalla struttura in base a progetti individualizzati tra le diverse figure professionali sopra indicate così come previsto dalla succitata DGR n°18334 del 23.07.2004.

Dovrà, inoltre, essere garantita la presenza del personale nel numero di seguito indicato distinto per qualifica professionale ed in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti in materia:

- **N. 1 educatore professionale con funzioni di coordinamento a n. 38 ore settimanali (coordinatore con titolo D3 CCNL):** coordinerà le attività quotidiane del centro, registrando le presenze dei soggetti frequentanti il centro ed assicurerà insieme agli operatori il buon andamento delle attività. Sarà il referente dell'Azienda per tutte le procedure di ammissione e dimissione e collaborerà con la Direzione generale dell'Azienda. Terrà aggiornate le schede individuali di ciascun utente con cadenza mensile registrando tutte le eventuali criticità ed in generale l'andamento complessivo del centro. Sarà il referente del centro per le famiglie e, con cadenza semestrale, organizzerà incontri con le stesse al fine di assicurare il loro coinvolgimento e di registrare eventuali suggerimenti. Nei loro confronti attiverà e promuoverà interventi di segretariato sociale per fornire tutte le informazioni necessarie per attivare e garantire l'accesso a prestazioni, agevolazioni e benefici ai soggetti con disabilità. In tal senso comunicherà alle famiglie gli orari di ricevimento. Fermo restando il monte ore settimanale assegnato, la stessa dovrà garantire la sua presenza in maniera articolata e differenziata nell'arco della settimana. Se necessario affiancherà gli operatori durante lo svolgimento delle attività del centro, responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature del C.D.D. sarà incaricato della stesura di una relazione annuale sull'andamento dei servizi al termine dell'anno educativo, il coordinatore dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari di servizio del CDD, sarà inoltre responsabile del personale impiegato nel servizio, sul quale dovrà vigilare affinché esso risulti essere pienamente idoneo allo svolgimento dei relativi compiti, mantenere in ogni situazione un comportamento professionale, oltre che serio, responsabile, riservato e pienamente collaborativo;
- **N. 1 vice responsabile di struttura:** figura che sostituisca il responsabile di struttura in sua assenza identificato all'interno dell'équipe educativa.

- **N. 6/7 educatori professionali** con mansioni educative, come meglio specificato nell'Allegato 02 impiegati nello svolgimento delle attività descritte al superiore art. 7, nel rispetto dei piani individuali elaborati per ciascun disabile. Le predette figure garantiranno le loro prestazioni e la loro presenza secondo le esigenze e le attività del centro e comunque in conformità agli obblighi discendenti dal presente capitolato Essi inoltre sono tenuti a conclusione delle attività giornaliere ad annotare eventuali situazioni registrate utili ai fini della verifica mensile e delle consegne tra operatori;
- **N.2 operatori socio-sanitari**, come meglio specificato nell'Allegato 02 -si occuperanno di tutte le attività socioassistenziali rientranti nell'area dell'autonomia personale. Pertanto garantiranno l'accoglienza degli ospiti, provvederanno alla loro igiene personale, alla somministrazione del pasto. Affiancheranno gli operatori addetti alle attività educative e riabilitative con prestazioni a supporto. La loro presenza sarà garantita in maniera flessibile ed organizzata secondo le esigenze e le attività del centro.
- **n. 1 infermiere professionale** per n. 2 ore e 30 minuti settimanali (h. 0.5 al giorno) per la somministrazione dei farmaci.

L'attività medica per gli ospiti inseriti al CDD, sarà garantita da un collaboratore medico incaricato dall'Azienda speciale Evaristo Almici.

L'Azienda ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori, dipendenti o non, nonché di eventuali volontari che l'Ente potrà destinare al servizio.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza alle loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto di seguito specificato:

- ❖ Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione giornaliera dell'attività svolta. Le schede dovranno essere conservate presso i locali del centro ed essere sempre disponibili e fruibili da parte dell'Azienda speciale e per essa dalla Direzione generale che le potrà richiedere in qualsiasi momento;
- ❖ Presenza e aggiornamento nella sede del CDD della documentazione relativa all'organizzazione del lavoro e delle attività giornaliere, settimanali e mensili nonché la registrazione delle presenze degli ospiti.
- ❖ non apportare modifiche all'orario di lavoro;
- ❖ partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
- ❖ Ogni operatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà contenere fotografia, nome e cognome, numero di matricola, nominativo della Ditta di cui è dipendente e qualifica.
- ❖ È fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli ospiti o loro parenti.
- ❖ L' Azienda ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.
- ❖ Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra l'Azienda ed il personale impiegato dalla Cooperativa affidataria, per lo svolgimento del servizio.

Ai soci lavoratori e ai dipendenti la cooperativa si impegna alla garanzia di condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste dai CCNL delle cooperative sociali.

Dovrà inoltre essere nominato un referente di natura amministrativa per qualsiasi problematica di natura amministrativa, economica e legale legata all'appalto stesso.

10.1 Formazione del personale

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al costante aggiornamento professionale del personale impegnato nelle unità d'offerta sulle tematiche relative alla disabilità e alla gestione dei servizi garantendo un monte-ore di almeno 15 ore annuali per ciascun operatore.

10.2 Personale impiegato

Tutto il personale dovrà rispondere a requisiti di idoneità sanitaria e psico-attitudinali in relazione ai quali l'Azienda si riserva il diritto di esprimere parere e di richiedere, nel caso di inidoneità, la sostituzione. L'Aggiudicatario dovrà avvalersi per il servizio di persone di tutta soddisfazione dell'Azienda, la quale potrà richiederne l'eventuale sostituzione con facoltà, in caso di inadempimento, di risoluzione del contratto con il conseguente incameramento della cauzione e reintegrazione d'ogni danno e spese. L'aggiudicatario stesso sarà anche ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e d'ogni danno e molestia da questi causati, ai sensi dell'art. 2049 del vigente Codice Civile.^{10 7} L'aggiudicatario garantirà la sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio concorde delle parti, dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il personale verrà individuato dall'Aggiudicatario mediante un colloquio di selezione condotto insieme al Responsabile del CDD. L'aggiudicatario dovrà impiegare per l'espletamento del servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale superiore a 1/5 delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda Ditta in graduatoria con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'azienda. Nel Centro dovrà essere prevista la presenza di un Responsabile e di un numero di operatori stabilito in base alle disposizioni Regionali (Schede SIDI). Di norma, l'Aggiudicatario si impegna altresì a dar corso alla riduzione o all'aumento di personale entro 30 giorni dalla richiesta dell'Azienda. L'Aggiudicatario informerà l'Azienda delle eventuali dimissioni di propri educatori, di norma con 30 giorni di anticipo sulla data di cessazione del rapporto. Tutto il personale deve registrare l'entrata e l'uscita dalla struttura attraverso la firma dell'orario di inizio e di fine della propria giornata lavorativa con mezzo di registrazione elettronica.

10.3 Assenze e sostituzioni

L'aggiudicatario si impegna a sostituire il proprio personale anche in caso di assenze temporanee dovute a cause diverse entro 24 ore dal loro verificarsi. La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere sempre aggiornato l'elenco del personale in servizio.

Tale aggiornamento avverrà mediante comunicazione formale all'Azienda. Per la supervisione del lavoro del proprio personale, l'aggiudicatario individua modalità e tempi che non interferiscono con l'attività del Centro né con il rapporto numerico educatori-ospiti.

- 1) L'aggiudicatario dovrà far pervenire 5 giorni prima dell'avvio del servizio:
 - elenco del personale utilizzato e relativi recapiti;
 - titoli di studio e curriculum di ciascun operatore;
 - dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuna operatore, l'immunità da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'impiego nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata;
 - dichiarazione sostitutiva in cui si certifica che il personale utilizzato percepisce regolare retribuzione conformemente a quanto previsto dalle norme contrattuali applicate;
 - l'organigramma dell'aggiudicatario relativamente al contratto di gestione del C.D.D., con le definizioni delle competenze al fine di rapportarsi correttamente in relazione alle diverse problematiche (amministrative, educative, organizzative, contabili etc.).
- 2) Entro 45 giorni dall'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà far pervenire:
 - il piano di formazione degli operatori, comprensivo di calendario triennale degli incontri, a cui deve partecipare tutto il personale
 - il programma annuale e il programma delle attività esterne.

Art.11 - Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si obbliga e si impegna:

1. Tenere presso il centro la seguente documentazione che potrà essere richiesta e/o visionata dalla Direzione generale dell'Azienda in qualsiasi momento:
 - Registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
 - Registro giornaliero degli operatori con l'indicazione dei turni di lavoro e degli orari,

- Cartelle personali degli ospiti (FASAS);
- Cartella delle annotazioni giornaliere necessarie per le riunioni di verifica e per le consegne fra gli operatori;
- Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;

Tale documentazione dovrà comunque essere disponibile durante le verifiche trimestrali al fine di una valutazione complessiva del servizio.

È cura dell'aggiudicatario conservare e aggiornare il fascicolo, alla cui composizione concorrono, ciascun per la propria competenza e ruolo, le diverse figure professionali previste nell'organico. L'aggiudicatario è responsabile della corretta tenuta della documentazione di ciascun utente ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'aggiudicatario deve gestire i Servizi di cui al presente capitolato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei regolamenti comunali di riferimento, nonché del progetto migliorativo, presentato in sede di gara e di quanto disposto dal presente capitolato.
3. Per un ottimale espletamento del servizio l'aggiudicatario dovrà garantire a proprio carico, un coordinatore referente per i servizi oggetto del presente capitolato che dovrà:
 - Assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale e controllare che questo sia dotato dell'abbigliamento adeguato, e dei presidi sanitari prescritti dal servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.
 - Garantire la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente, per ferie o malattia, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda;
 - Sviluppare un regolare scambio di informazioni con l'Ufficio Servizi Sociali, per quanto attiene l'andamento del servizio anche tramite incontri periodici con gli operatori dell'Azienda;
 - Partecipare agli incontri di raccordo con il referente dell'Azienda;
 - Dovrà essere reperibile o attivare un sostituto reperibile;
 - Provvedere alla gestione dei dati informativi.
4. L'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato sulla base delle specifiche indicazioni dell'Azienda.
5. Tutte le modifiche organizzative dell'aggiudicatario che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio, dovranno essere concordate ed autorizzate dall'Azienda.
6. L'aggiudicatario assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da essa dipendente. Provvede, pertanto, a garantire a suo carico:
 - il trasporto del proprio personale;
 - la fornitura al proprio personale dell'abbigliamento e dei DPI come da normative sulla prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;
7. Ciascun soggetto frequentante il centro sarà provvisto, a cura dell'aggiudicatario, di un fascicolo personale che dovrà contenere le registrazioni giornaliere degli interventi effettuati, gli incontri con la famiglia e tutte le eventuali annotazioni utili e le eventuali criticità;
8. L'aggiudicatario garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell'attività professionale oggetto del presente capitolato, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità, come meglio specificato al successivo articolo 40.
9. L'aggiudicatario sarà responsabile della gestione dell'emergenza, in caso di allarme sarà tenuto a recarsi sul posto e avvisare tempestivamente la Direzione.

Art.12 - Compiti dell'azienda

1. All'Azienda fa capo la titolarità del servizio e sullo svolgimento dello stesso esercita il controllo e la verifica.
2. Sul servizio svolto dall'aggiudicatario sono riconosciute all'Azienda ampie facoltà di controllo in merito:
 - all'adempimento puntuale e preciso dei Programmi di lavoro previsti;
 - al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
 - ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.
3. La Direzione generale competente esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro. Eventuali proposte operative formulate dall'Ente, sulla

scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate ed approvate dal servizio sociale comunale.

4. Restano a carico dell'Azienda i costi per il servizio mensa per il personale dell'aggiudicatario che svolge l'attività lavorativa durante il pasto degli ospiti.

Art. 13 - Volontariato

1. L'associazionismo e il volontariato potranno essere coinvolti con l'obiettivo di incrementare, coordinare promuovere le diverse iniziative già attivate sul territorio da soggetti appartenenti al privato sociale, al fine di valorizzare un significativo e concreto lavoro di rete.
2. L'impiego di operatori volontari da parte dell'aggiudicatario viene riconosciuto. L'aggiudicatario deve informare l'Azienda dell'utilizzo di personale volontario segnalando:
 - il ruolo, la responsabilità e le modalità d'utilizzo del Volontario;
 - i criteri di copertura assicurativa;
 - la programmazione della formazione professionale;
 - la programmazione degli interventi tra il personale dipendente e il personale volontario.
3. Le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera integrativa e non sostitutiva rispetto al personale dipendente e il loro contributo si deve intendere aggiuntivo rispetto alla determinazione del monte orario stimato dell'appalto, senza costi a carico dell'Azienda. L'aggiudicatario si rende disponibile ad attivare le risorse presenti nel territorio e già impegnate in una progettualità con l'Amministrazione Comunale, al fine di organizzarle in sinergia con il Servizio Sociale.
4. L'Appaltatore potrà sottoscrivere apposite convenzioni con organizzazioni di volontariato del territorio.

Art. 14 - Inventario

L'Aggiudicatario, nei primi giorni di avvio del servizio, dovrà effettuare una ricognizione sui beni mobili in dotazione al servizio e di proprietà dell'Azienda.

Detti beni saranno dati in possesso all'Aggiudicatario del servizio per l'uso consentito alle finalità del servizio con i relativi oneri di manutenzione e sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Il verbale di ricognizione verrà firmato per accettazione da parte dell'Aggiudicatario e verificato e controfirmato dall'Azienda.

Alla scadenza del contratto l'Aggiudicatario si impegna a consegnare all'Azienda, oltre ai locali con impianti, arredi ed attrezzature annessi, anche i beni e gli arredi acquistati dall'aggiudicatario in corso di contratto, che dovranno trovarsi in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso.

In qualsiasi momento l'Azienda potrà inviare propri referenti per verificare le condizioni dei beni dati in uso e l'Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire tutte le manutenzioni ed opere che detti referenti prescriveranno nei tempi indicati

Art. 15 - Servizi opzionali – progetti innovativi

Per i servizi opzionali, i progetti innovativi e aggiuntivi/sperimentali si prevede la condivisione tra aggiudicatario e l'Azienda in riferimento ad eventuali proposte migliorative.

Per sopperire all'eventuale fabbisogno integrativo e/o all'effettuazione di nuove o maggiori prestazioni si potranno sviluppare azioni di fundraising, ipotizzare costi aggiuntivi a carico dell'utenza e/o attingere fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Rimane inteso che le proposte migliorative dell'Aggiudicatario non potranno compensare le attività ed i servizi standard previsti dal presente capitolato.

Titolo II - Parte amministrativa

Art. 16 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Titolo I Parte Tecnica, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 17 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di 36 mesi + 36 mesi con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 18

L'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

È facoltà dell'Azienda richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Art. 18 - Opzioni per rinnovo contratto

L'Aggiudicatario si obbliga a rinnovare, a richiesta dell'Azienda, il contratto per un massimo di .36 mesi successivi a quelli previsti al precedente articolo, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto, fatte salve le ipotesi di adeguamento dei prezzi di cui al successivo articolo. L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di gennaio precedente il termine del contratto.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 19 - Proroga contratto

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Art. 20 - Revisione prezzi

Per l'adeguamento annuo, i prezzi del presente appalto saranno soggetti a revisione prezzi effettuata in base all'incremento dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) intercorrente tra il mese di luglio dell'anno in cui si procede alla revisione rispetto al mese di luglio dell'anno precedente.

La prima revisione prezzi sarà effettuata con decorrenza da febbraio 2024, con riferimento all'incremento intercorso nel periodo da gennaio a dicembre 2023, e per gli anni successivi si applicherà il medesimo criterio.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, l'Aggiudicatario potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. L'Aggiudicatario, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo

106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

È comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei servizi, che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore il RUP si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 21 - Importo stimato a base d'asta

L'importo a base d'asta di € 800.700,00 per la durata del servizio (36 mesi) è costituito da:

A. PREZZO FISSO ANNUO NON SOGGETTO A RIBASSO DEI COSTI GENERALI SERVIZI CDD pari a € 21.766,00 iva esclusa suddivisa in quote mensile per pari a € 1.814,00 iva esclusa

B. COSTO SINGOLO OSPITE CDD GIORNALIERO € 71,00 iva esclusa a ribasso

L'importo a base d'asta per i servizi per l'intera durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale rinnovo e proroga (6 anni + eventuale proroga tecnica 6 mesi+ quinto d'obbligo) è stimato in circa € 2.081.820,00 oltre Iva.

Corrispettivo COSTI GENERALI SERVIZI CDD

Il costo "fisso" viene erogato mensilmente indipendentemente dalle assenze degli ospiti.

Corrispettivo quote giornaliera Ospiti CDD e in caso di assenza

Il corrispettivo dovuto per la gestione degli ospiti dei CDD è determinato dal costo giornaliero (€ 71,00) moltiplicato per il numero di ospiti regolarmente inseriti nella struttura, con le seguenti precisazioni:

- fino a 50 giorni complessivi di assenza verrà corrisposto il costo giornaliero nella misura del 100%; si precisa che il numero di giornate di assenza riconosciute al 100 % potranno essere diminuite o aumentate in corrispondenza alle Regole di sistema del settore sanitario e sociosanitario stabilite da Regione Lombardia. Attualmente il criterio applicato fa riferimento alla DGR n°6387 del 16/05/2022.
- dal 51° giorno di assenza non verrà corrisposto nessun corrispettivo. Si precisa che il calcolo delle assenze avverrà su base annua.

In carenza di motivazione e giustificazione deve essere attivata, Aggiudicatario unitamente all'Azienda, una verifica con i Servizi competenti per valutare l'opportunità di procedere alla dimissione e dar modo di attivare una nuova ammissione.

Il numero di giornate di assenza riconosciute al 100 % potranno essere diminuite o aumentate in riferimento alle Regole di sistema del settore sanitario e sociosanitario stabilite da Regione Lombardia. Attualmente il criterio applicato fa riferimento alla DGR n°6387 del 16/05/2022.

NOTA BENE: le assenze devono comunque essere sempre motivate e giustificate dall'interessato e/o dai suoi familiari, pena la dimissione dal servizio.

Dalla data della dimissione degli ospiti CDD non viene riconosciuto alcun corrispettivo.

Per i servizi del seguente capitolato non sono state riscontrate interferenze tra l'attività svolta dall'Azienda e l'Aggiudicatario.

I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze sono quindi pari a zero.

Art. 22 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie – tempi di pagamento

Il compenso che l'Azienda riconosce all' Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate dagli atti di gara è il prezzo orario offerto in sede di gara.

- I pagamenti avvengono mensilmente, mediante emissione di stato avanzamento del servizio a cura del Direttore dell'esecuzione che dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, fatto salvo problematiche e/o ritardi dell'Appaltatore e/o esigenze di ulteriori controlli da parte della Stazione Appaltante; successivamente il Responsabile del Procedimento provvederà all'emissione del certificato di pagamento entro sette giorni dalla data dello stato di avanzamento; dopo l'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore potrà presentare regolare fattura.
- Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati come di seguito indicati.
- La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Aggiudicatario. L'appaltatore procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

L'Appaltatore declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Alla contabilità del servizio, dovrà essere allegata:

1. Scheda ore mensile di ogni singolo operatore;
2. Comunicazione di eventuali sostituzioni e/o nuove assunzioni;
3. La scheda presenze mensile degli ospiti su modello fornito dall'Aggiudicatario;

Tali documenti devono essere inoltrati all'azienda, la quale controllerà la regolarità degli stessi prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

La mancata consegna di tale modulistica non consentirà al Direttore dell'esecuzione l'emissione dello stato di avanzamento.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà inoltre detratto l'importo delle eventuali penali pecuniarie applicate per inadempienza e quant'altro dalla stessa dovuto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a :

AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI, Via Santuario,3 25018 Rezzato (BS)– C.F. 02416190987 - P.I. 02416190987

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora le prestazioni dovessero essere sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui sopra.

Art. 23 - Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 24 - Percentuale interesse per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari /pagamenti

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.

Art. 26 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Azienda. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 27 – Subappalto

L'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Aggiudicatario, salvo quanto indicato per il servizio pulizie.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese che occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento. Il subappalto è consentito ai sensi di legge ed è ammesso per i soli servizi sopra indicati.

Il subappalto è ammesso ai sensi della normativa vigente, a condizione che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Il pagamento dei subappaltatori sarà onere dell'aggiudicatario del servizio che avrà l'obbligo di trasmettere all'Ente appaltante copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

In caso di subappalto l'Aggiudicatario resta responsabile nei confronti di Azienda dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CNNL e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili in solido con l'Aggiudicatario dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I subappaltatori per tramite dell'Aggiudicatario, devono trasmettere a Azienda, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative e antiinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato da Azienda con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di ordine generale indicati (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art.67 del D. Lgs. 159/2011) nonché dei requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Aggiudicatario provveda al deposito di copia aospitica del contratto di subappalto presso Azienda almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
- d) che l'Aggiudicatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso AZIENDA, trasmetta la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del D. Lgs. 159/2011.

Il subappaltatore, in fase di richiesta del subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto, dovrà:

- dichiarare di impegnarsi a dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione, come richiesto dalla normativa vigente per la Comunità socio sanitaria;
- dichiarare, in qualità di titolare dei dati, di assumersi la responsabilità ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare a Azienda, per tutti i sub contratti, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si demanda all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 28 - Divieto di cessione del contratto - cessione ramo d'azienda

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 29 - Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo

cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La garanzia deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cod. civ. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Aggiudicatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata definitivamente al momento dell'approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della garanzia nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla garanzia o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Aggiudicatario per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della garanzia per quanto sopra, l'Aggiudicatario è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la garanzia stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

Art. 30 - Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 31 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore (terremoti, guerre, atti di terrorismo ecc.), o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 32 - Ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Aggiudicatario, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Art. 33 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 34 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'Aggiudicatario ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 35 - Verifica di conformità

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 36 - Norme generali in tema di personale impiegato nell'esecuzione del servizio

L'Aggiudicatario dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale sono a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'Azienda, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, l'Azienda si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva.

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Aggiudicatario. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio dei servizi appaltati, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Direzione dell'esecuzione l'elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà produrre l'Azienda copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell'apposito articolo del presente capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Azienda il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti

L'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

L'Aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Aggiudicatario verrà detratta dal computo mensile.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a favorire la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei servizi oggetto di appalto, presentando annualmente un apposito piano di formazione alla Direzione della esecuzione.

Inoltre il personale dell'Aggiudicatario dovrà:

- essere sottoposto, a carico dell'Aggiudicatario, alle visite mediche, agli accertamenti ed alle vaccinazioni eventualmente previste per l'esercizio dell'attività in ambiente socio-sanitario;
- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'Aggiudicatario, in relazione ai rischi individuati dal DVR secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente.

L'Aggiudicatario garantisce prioritariamente, nella fase di reclutamento, la precedenza di riassunzione al personale impiegato nel precedente appalto per gli stessi servizi garantendo e applicando allo stesso il C.C.N.L di categoria.

Qualora l'Aggiudicatario sia una Cooperativa Sociale ex Legge 381/91 e s.m.i., si ribadisce l'applicabilità del vigente C.C.N.L delle cooperative sociali. Se l'Aggiudicatario avrà una diversa forma sociale, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli ospiti del servizio, si chiede l'impegno all'assunzione del personale attualmente presente nei servizi oggetto dell'appalto.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Aggiudicatario.

È prevista la possibilità di accogliere tirocinanti, operatori del servizio civile e volontari. L'Aggiudicatario dovrà presentare alla Azienda un elenco dei soggetti che ipotizza di impegnare, precisandone il numero e il tempo di impiego. Resta inteso che tali figure non dovranno essere in sostituzione del personale proprio dell'Aggiudicatario e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia. L'Azienda si riserva di richiedere la presentazione della documentazione che si riterrà necessaria, relativa agli operatori impegnati nei servizi.

Art. 37 - Applicazione del D.Lgs 81/2008 e prevenzione dei rischi

L'Aggiudicatario è tenuto a ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'ente appaltante potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti all'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Aggiudicatario è tenuto a verificare la valutazione dei rischi inerenti:

- a. l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- b. l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
 1. I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Aggiudicatario.
 2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- a) l'avvenuta formazione in occasione di:
 1. Assunzione.
 2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
 3. Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 4. Dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
 - b) L'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego.
 - c) L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
 - d) La movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta, tenendo presente come riferimento l'allegato VI. Informazione e formazione.
 - e) L'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici. Le misure specifiche per gli addetti sanitari affinché siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
- Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:
1. Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione.
 2. Le misure igieniche da osservare.
 3. La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Direzione dell'Azienda il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Per i servizi del seguente capitolato non sono state riscontrate interferenze tra l'attività svolta dall'Azienda e l'Aggiudicatario.

Art. 38 - Ottemperanza al regolamento UE 2016/679 (Privacy)

1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere state informate, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei loro dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss. della citata normativa.
2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
3. L'azienda Speciale nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nominerà l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679, per le attività oggetto del contratto. Il Responsabile dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall' Azienda Speciale, riportati in un documento allegato, denominato "Allegato Responsabile del trattamento", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Art. 39 - Controlli

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono al direttore dell'esecuzione, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo il progetto presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di individuare e applicare sistemi di misurazione del livello di qualità dei servizi attraverso indicatori, parametri ed altri metodi oggettivi, comunque da condividere nel merito con l'Aggiudicatario, in un'ottica di miglioramento continuo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire in fase di offerta il piano dettagliato di autocontrollo per il monitoraggio delle proprie attività relative ai vari servizi, con la descrizione dei metodi con i quali intende riportare alla Stazione Appaltante i risultati dei controlli di qualità.

L'Aggiudicatario dovrà comunque tenere in considerazione l'obiettivo generale del miglioramento del servizio all'utenza.

Art. 40 - Assicurazioni e responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti o tirocinanti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda. sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il l'Azienda. da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 2.500.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

R.C. verso dipendenti:

- per sinistro € 5000.000,00
- per persona € 2.500.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

L'Aggiudicatario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dagli ospiti in carico, ad altri ospiti, al personale dell'Aggiudicatario ed a terzi con i seguenti massimali:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 2.500.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

L'esistenza di tale polizza specifica non libera l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Ente appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

L'Aggiudicatario s'impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l'intera durata dell'appalto e a comunicare all'Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l'Aggiudicatario dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con i massimali e le condizioni sopra indicate.

I massimali dovranno essere aggiornati a cura dell'Aggiudicatario qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

Art. 41 - Sostituzione dell'Aggiudicatario

Qualora per l'Azienda si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario, L'Azienda si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria, previa valutazione.

Art. 42 - Stipulazione contratto – spese, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Art. 43 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente capitolato, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio, in tema di assicurazioni sociali e previdenziali, o che siano comunque applicabili al settore in oggetto.

Art. 44 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare l'Azienda da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza e negligenza dell'Aggiudicatario nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese e i danni che l'Azienda dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario ed in ogni caso da queste rimborsate.

L'Aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso l'Azienda che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, nonché dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati possano derivare all' Azienda o ai terzi.

Art. 45 - Facoltà del Azienda

L'Azienda si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Art. 46 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda.

Art. 47 - Penalità

L'Aggiudicatario appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

1	€ 200,00	per la mancata realizzazione del PI come previsto dalla normativa vigente per ogni singolo ospite in carico
2	€ 200,00	per la mancata condivisione del PAI con i famigliari dell'ospite
3	€ 200,00	per la mancata presenza e aggiornamento nella sede del CDD della documentazione relativa all'organizzazione del lavoro e delle attività giornaliere, settimanali e mensili nonché la registrazione delle presenze degli ospiti.
4	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale	Per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento della registrazione delle presenze degli ospiti dalla data di richiesta del referente dell'Azienda
5	€ 100,00	per mancata risposta da parte del referente di natura amministrativa non in servizio presso la Stazione Appaltante, per qualsiasi problematica di natura amministrativa, economica e legale legata all'appalto stesso;
6	€ 200,00	Ogni qualvolta si verifichi la mancata partecipazione del Coordinatore CDD dell'Aggiudicatario agli incontri di raccordo con il referente dell'Azienda
7	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di irreperibilità del Coordinatore e del suo sostituto a decorrere dalla data di segnalazione da parte del referente dell'Azienda
8	0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione per la contabilità del servizio a decorre dalla data che verrà indicata mensilmente dall'Azienda
9	€ 500,00	per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli ospiti, fatto salvo ulteriori provvedimenti
10	€ 2.000,00	per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, ovvero impossibilità ad espletare uno solo dei servizi oggetto dell'appalto;
11	€ 2.500,00	per personale inidoneo e/o con qualifica degli operatori non corrispondente a quella del presente capitolato;

12	€ 5.000,00	per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, ovvero impossibilità ad espletare i Servizi oggetto dell'appalto per un singolo comune;
13	€ 500,00	per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il refettorio;
14	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale	Per ogni giorno di ritardo di mancato adempimento del servizio di pulizia indicato nel capitolato dalla data di segnalazione del referente dell'Azienda.
15	€ 500,00	Per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato e non previste nei casi precedentemente indicati
16	€ 200,00	Per mancata comunicazione di eventuali sostituzioni di personale entro 24 ore dal loro verificarsi
17	€ 1.000,00	Per mancata presentazione del piano di formazione degli operatori comprensivo del calendario triennale degli incontri
18	€ 2.000,00	Per mancata formazione del personale relativa alla disabilità e alla gestione dei servizi per un monte ore di 15 ore annuali per ciascun operatore

Al verificarsi di una delle ipotesi per cui si deve applicare la penale si adatterà il seguente procedimento:

- l'Azienda contesterà per iscritto mediante PEC l'addebito all'Aggiudicatario nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;
- L' Aggiudicatario entro 5 giorni dovrà formulare le proprie osservazioni sulla contestazione formulata mediante nota scritta da produrre via PEC;
- L'Azienda adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell'Aggiudicatario o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'Aggiudicatario nella sua integrità pena la risoluzione del contratto.

Art. 48 Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della garanzia, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Art. Capitolato	Grave errore
Art. 1	Abbandono arbitrario del servizio oggetto dell'appalto
Art. 17	Mancata accettazione della procedura negoziata ed estensione dei servizi.
Art. 22	DURC irregolare
Art. 28	Cessione del contratto
Art. 29	Mancato reintegro della Garanzia
Art.36	Mancata applicazione del CCNL di riferimento o pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per

Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della garanzia, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- b) mancata assunzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario entro la data stabilita dalla stazione appaltante;
- c) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'appaltante;
- d) sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive;
- e) condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- g) subappalto del servizio non autorizzato;
- h) impiego di personale non dipendente se non per le fattispecie previste art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- i) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dall'Azienda;
- j) reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, l'appaltante adotterà l'iter di cui agli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti e s.m.i.;

In caso di risoluzione del contratto, all'Aggiudicatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 49 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Aggiudicatario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati all'Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di apposizione di riserva sui documenti contabili ed esplicitazione delle riserve mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo dell'Appaltante (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 50 - Domicilio e recapito dell'Aggiudicatario

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Aggiudicatario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Aggiudicatario dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Aggiudicatario stesso nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Aggiudicatario e il nominativo del Rappresentante sempre dell'Aggiudicatario per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Aggiudicatario stesso al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 51 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.